

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
DEGLI INCARICHI DI VERTICE E DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 20,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il / La Sottoscritto / a

ANGELA MUSUMECI

Nato / a

clic per immettere testo

il

clic per immettere data

Residente in

|

Recapito telefonico

0861/266251

Indirizzo email

direttoregenerale@unite.it

In relazione all'incarico di

DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), presa visione dell'informativa riportata a tergo, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

DATA

04/03/2024

IL / LA DICHIARANTE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ART. 1, CO. 49 E 50 DELLA LEGGE n.190/2012

INCONFERIBILITA'

Preclusione permanente o temporanea a conferire gli incarichi previsti dal Dlgs 39/13 a coloro che:

A. Hanno riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.

B. Hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali in favore di questi ultimi.

C. Sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Il mancato rispetto della normativa in tema di Inconferibilità comporta come conseguenza la NULLITA' DELL' ATTO DI CONFERIMENTO. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento.

A) INCONFERIBILITA' DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, anche a seguito di sentenza non passata in giudicato.

Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

Incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale.

Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

Incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

INCONFERIBILITA' PERMANENTE Se la condanna riguarda:

Art. 3, c. 1 L.97/01; e reati contro la PA. con pena accessoria interdizione perpetua dai pubblici uffici o cessazione rapporto di lavoro a seguito di procedimento penale o cessazione rapporto di lavoro autonomo.

INCONFERIBILITA' TEMPORANEA (stessa durata dell'interdizione)

Art. 3, c. 1 L.97/01; e reati contro la PA. con pena accessoria interdizione temporanea dai pubblici uffici

Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Ove l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico

In caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui alla lett. A)

Sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico.

Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.

Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Tutti gli altri casi

L'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta e comunque non superiore a 5 anni

Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Ove l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico

INCONFERIBILITA' (continua)

B) INCONFERIBILITA' DI INCARICHI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- Incarichi dirigenziali esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

C) INCONFERIBILITA' DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

A coloro che siano stati:

- a) nei due anni precedenti componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico;
- b) componenti, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della regione che conferisce l'incarico;
- c) di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione che conferisce l'incarico;
- d) presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma.

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

A coloro che siano stati:

- a) nei due anni precedenti componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico,
- b) che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico;
- c) coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Le suddette inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

INCOMPATIBILITA'

Obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

A) INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE P.A. NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili: con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

Si tenga presente che l'incompatibilità sussiste, altresì, allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

B) INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI NELLE P.A. E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili:

con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

INCOMPATIBILITA' (continua)

INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI E ESTERNI E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili

a) con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; b) con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili

con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI DI DIREZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

SANZIONI

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA'

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs 39/13 che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente (ai competenti servizi del Consiglio regionale ed all'amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico) una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Le suddette dichiarazioni sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. La dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dovrà essere presentata prima del conferimento dell'incarico:

- all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il tramite del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane da parte del soggetto interessato al conferimento di incarichi dirigenziali o direttoriali;
- al Consiglio regionale per il tramite del Servizio Affari Istituzionale ed Europei da parte del soggetto interessato al conferimento di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso gli enti regionali.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA'

Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico cura il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, delle disposizioni di cui al D.lgs 39/13, anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. L'Autorità, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere comunque al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

La Struttura competente al conferimento dell'incarico, successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, espleta l'attività istruttoria, volta ad accertare l'insussistenza delle suddette cause. Una volta effettuati i dovuti riscontri, trasmette la dichiarazione, unitamente all'esito dell'istruttoria svolta, al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 (contestazione dell'insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità).

Nelle ipotesi di inconferibilità il RPCT dichiara la nullità dell'incarico, nelle ipotesi di incompatibilità dichiara la decadenza dell'incarico conferito se non avviene la scelta, da parte del soggetto interessato, entro 15 gg dalla contestazione.